



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "REM Ricerca Esperienza Memoria APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 99 nel comune di Adria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- a) cura e promozione di libri e pubblicazioni, comprese riviste periodiche;
- b) edizione di pubblicazioni cartacee, digitali e in audiolibro, di materiale di interesse culturale a beneficio degli associati e dei terzi;
- c) consulenza redazionale, tecnica e scientifica per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato;
- d) apertura e gestione di siti internet e/o blog attraverso i quali informare associati e terzi delle attività svolte;

- e) diffusione dell'abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico, al fine di favorire l'incremento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
- f) promozione della frequentazione delle biblioteche e delle librerie e della conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
- g) valorizzazione e sostegno di buone pratiche di promozione della lettura, realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolare modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
- h) valorizzazione e sostegno della lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
- i) valorizzazione della diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
- j) promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni;
- k) promozione della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
- l) previsione di interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
- m) incentivo alla lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
- n) promozione della dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
- o) promozione di un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

Le attività che si propongono di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati riguardano l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) attività editoriale e di produzione cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, illustrativa, artistica in genere, anche con l'ausilio delle reti online e tramite la gestione di siti internet, relativamente agli scopi sociali anche come mezzo di sovvenzionamento delle attività associative;
- b) attività di casa editrice per la pubblicazione di libri (cartacei, digitali, audiolibri) e di ogni altro mezzo idoneo alla pubblicazione e alla diffusione di opere letterarie; registrazione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodici sia a stampa che online; l'attività della casa editrice e quella della testata editoriale dovranno essere disciplinate da apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
- c) attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti; progettazione e organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati; adesione ai Patti locali per la lettura previsti dalla Legge 13 febbraio 2020, n. 15.

- d) attività di formazione, corsi di lettura e di scrittura, lezioni anche online, stage, convegni e congressi;
- e) partecipazione, organizzazione e gestione di interscambi e di gemellaggi con università, organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche e realtà analoghe, governative e non governative, nazionali e internazionali;
- f) realizzazione di ricerche e indagini di interesse sociale o culturale in ambito umanistico, artistico, storico o scientifico, svolte autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, università ed enti, anche tramite l'istituzione di gruppi di studio, in contesti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie;
- g) promozione della cultura, dell'arte, delle scienze attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private, di biblioteche, cineteche, mediateche, ludoteche, mostre, musei e parchi archeologici, centri di lettura e consultazione online, librerie, spazi per la fruizione di attività culturali, musicali e teatrali, privilegiando il benessere individuale e collettivo;
- h) promozione con ogni mezzo dell'opera di autori, poeti, artisti, ricercatori, studiosi, dilettanti e professionisti, affermati o emergenti, anche tramite l'indizione di concorsi e il conferimento di premi;
- i) promozione della lettura nella prima infanzia, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
- j) promozione della lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
- k) promozione della lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
- l) promozione della parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
- m) promozione della lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
- n) collaborazione all'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
- o) collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di promuovere la lettura fra i giovani;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio direttivo;
3. Presidente;
4. Organo di controllo;
5. Organo di revisione.

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, messaggistica istantanea, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari, tra 3 e 11, di membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts;

- h) disciplina l'ammissione degli associati;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente, il quale, unitamente al Segretario, provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri e di come essi hanno espresso il voto.

Il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere attribuite anche alla stessa persona. Il segretario coadiuva il presidente, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea; esegue le convocazioni delle riunioni del consiglio direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del presidente; tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione; si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri associati o collaboratori del protocollo della corrispondenza in arrivo e in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione; cura l'archivio dell'Associazione; può essere delegato dal presidente alla firma di atti amministrativi ordinari. Il tesoriere collabora con il presidente e a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del consiglio direttivo. Il tesoriere può essere delegato dal presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal consiglio direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e dei valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 16 (Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

- a) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- b) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- c) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.